

Citta' metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Soc. Coop. Lavoratori Industria Laterizi San Grato, di subingresso e rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Pralormo, ad uso industriale. (Pratica n. 022395 - Cod. Utenza TO12822) Assenso.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 306-8642 del 4.4.2018; Codice Univoco: TO-P-04404.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...) DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. alla Società Cooperativa Lavoratori Industria Laterizi San Grato, con sede legale in Comune di Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 71 – C.F. e P. Iva: 11541750011, il subingresso e il contestuale rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, assentita con la D.D. n. 780-38843 del 9.10.2013 alla Società Industria Laterizi San Grato S.r.l., per uso industriale di processo (uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di litri/s massimi 0,85 e medi 0,19 derivati da n. 1 pozzo in Pralormo, descritto in premessa (nr. pr. **022395** - Cod. Utenza **TO12822**);
- 2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di trasferire, ai sensi dell'art. 31, comma 6 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e s.m.i., l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti a carico del soggetto subentrante;
- 6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.  
(...omissis)